

**TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE ESECUZIONI**

Proc. n. 42/2020 R.G.E.I.

Il G.E., dott.ssa Laura Pastacaldi,
vista la comunicazione del Delegato in ordine all'esito negativo degli
esperimenti di vendita già delegati;
vista la relazione dell'IVG;
viste le determinazioni del creditore procedente;
ritenuta l'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge 6.08.2015 n.132,
con la quale è stato convertito il D.L. 27.06.2015 n.83,
ritenuto che i nuovi esperimento di vendita debbono essere svolti, al pari
dei precedenti, nelle forme della vendita telematica mista;
visto l'art. 591 c.p.c.,

Dispone

Che il Delegato provveda ad esperire, nella forma della vendita senza
incanto di cui all'art. 571 c.p.c., tre ulteriori tentativi di vendita, a distanza
non inferiore di 3 mesi e non superiore a mesi 6 l'uno dall'altro,
procedendo secondo le seguenti direttive:

- 1) Prezzo base per il primo esperimento nella misura indicata dalla
relazione dell'IVG, riduzione del 15% di detto prezzo per il secondo
esperimento; riduzione del 20% per il terzo esperimento;
- 2) saranno considerate inefficaci le offerte inferiori di oltre un quarto al
prezzo stabilito nell'ordinanza;
- 3) qualora sia presentata una sola offerta superiore o pari al valore
dell'immobile come sopra determinato, la stessa sarà senz'altro accolta;
- 4) qualora sia presentata una sola offerta per un prezzo non inferiore di
oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza il delegato dovrà
comunicare la suddetta offerta al creditore procedente (unitamente al
verbale di vendita), procedendo all'aggiudicazione definitiva se, nel
termine di 15 giorni dalla comunicazione, il creditore formuli
espressamente parere favorevole oppure non comunichi affatto le proprie
determinazioni, rimettendo gli atti al giudice delegato ex art. 572 c.p.c. in
caso di parere sfavorevole all'aggiudicazione definitiva;
- 5) qualora siano presentate più offerte il delegato contestualmente inviterà
comunque tutti gli offerenti ad una gara sull'offerta più alta : se la gara
non potrà aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il delegato,

ove ritenga di non dover rimettere gli atti al Giudice per la valutazione di cui all'art. 573 c.p.c., è sin da ora autorizzato a disporre la vendita al miglior offerente ed in caso di più offerte dello stesso valore, a favore di colui che ha presentato l'offerta per primo. Ove il Delegato, in presenza di più offerte, ritenga di non disporre di elementi sufficienti per stabilire quale sia la migliore offerta provvederà a rimettere gli atti al Giudice,

- 6) fissazione del termine di gg.90 per il deposito del saldo del prezzo;
- 7) pubblicità dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche
- 8) pubblicità sul sito internet e sul quotidiano Il Tirreno;
- 9) autorizza il Delegato a richiedere al creditore procedente il versamento di opportuno fondo spese necessario alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche.

Manda

al delegato, previa verifica del puntuale pagamento da parte del creditore procedente delle spese di pubblicità, di procedere all'ulteriore corso della delega in conformità a quanto sopra precisato e per il resto a quanto già previsto nell'originaria delega.

Pisa, 24/10/2025

Il G.E.

dott.ssa Laura Pastacaldi